GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — VENERDI 5 DICEMBRE — NUM. 287

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0, 25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso. (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, e degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

MINISTERO DELL'INTERNO

La Seduta Reale per l'inaugurazione della XVII legislatura del Parlamento avrà luogo il 10 dicembre corrente alle ore undici antimeridiane nella grande Aula del palazzo di Montecitorio.

Si notifica agli onorevoli signori Senatori e Deputati che dagli uffici di Questura del Senato e della Camera dei Deputati saranno loro distribuiti - secondo il consueto — i biglietti d'ingresso all'Aula del palazzo di Montecitorio nella quale sarà inaugurata da Sua Maestà il Re la prima Sessione della XVII Legislatura.

Elezioni Politiche

ERRATA-CORRIGE.

Nel pubblicare il risultato della votazione di *ballottaggio* del collegio di Modena (N. 284 di questa *Gazzetta ufficiale*) fu per errore di stampa designato come *eletto* il sig. *Agnini*, in *ballottaggio* col *Generale Araldi*, il quale solo risultò e fu proclamato eletto.

SENATO DEL REGNO

Ufficio di Questura.

Cominciando da domenica 7 corrente, i signori direttori dei giornali che si pubblicano in Roma potranno ritirare dall'ufficio di questura del Senato, i biglietti permanenti di accesso alla tribuna dei giornalisti nell'aula del Senato medesimo, per la XVII Legislatura, cessando di essere valevoli quelli della Legislatura XVI.

Roma, il 5 dicembre 1890

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Istruzione Pubblica:

Con decreti del 4, 9, e 10 novembre 1890:

A cavaliere:

Rosiugana dott. Oreste, R. delegato scolastico del mandamento di Riva di Chieri.

Polacco avv. Vittorio, professore ordinario di diritto civile nella R. Università di Padova.

Padovan Vincenzo, registratore all'Archivio di Stato in Venezia.

Consorti Emidio, di Ripatransone.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri:

Con decreto del 10 novembre 1890:

A commendatore:

Mayor Edmondo, capo sezione di 2ª classe nel Ministero degli Affari Esteri, ff. di consigliere presso la R. Ambasciata a Costantinopoli

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Interno:

Con decreti del 10 e 16 novembre 1890:

A commendatore:

Sartoretti cav. avv. Luigi, già presidente della Deputazione provinciale di Mantova.

A cavaliere:

Lo Curzio Francesco, direttore nell'Amministrazione carceraria, collocato a riposo.

Dioli Savino, archivista nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Poste e Telegrafi:

Con decreto del 13 novembre 1890:

Ad uffiziale:

Durand cav. David, vice segretario di 1ª classe nel Ministero delle Poste e Telegrafi, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreto del 16 novembre 1890:

Ad uffiziale:

Bava cav. Giuseppe, consigliere di Corte d'appello, collocato a riposo a sua domanda.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **7275** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Nell'intento di favorire le Associazioni ed i privati che mirano a promuovere e migliorare la preparazione degli olii d'oliva, ed a renderli atti al commercio di esportazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono aperti concorsi a premi fra le Associazioni e i privati che intendono alla preparazione ed al miglioramento degli olii d'oliva nelle provincie di Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza e Potenza.

Art. 2.

I premi assegnati per detti concorsi sono, per ciascuna provincia:

1) Una medaglia d'oro con lire 2000;

2) Due medaglie d'argento con lire 500 ciascuna;

3) Tre medaglie di bronzo con lire 100 ciascuna a favore dei Capi Frantojani degli Oleifici che saranno premiati.

Art. 3.

Con decreto ministeriale saranno specificate le norme che regolano questi concorsi ed il conferimento dei premi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 4 novembre 1890.

UMBERTO.

L. Miceli.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il Numero **MMMDCCCCXCIV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda presentata dal Municipio di Castelvecchio Santa Maria Maggiore (Porto Maurizio) per ottenere che sia dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di un edificio per le scuole comunali nella località detta dei Cappuccini, giusta il progetto redatto dall'ingegnere Giacomo Agnesi;

Ritenuto che è regolare il procedimento seguito, e che contro la domanda non fu prodotto reclamo alcuno durante le prescritte pubblicazioni;

Che la località scelta fu riconosciuta dalle competenti autorità, come la più conveniente allo scopo;

Che mancando in quel comune un adatto edificio scolastico, l'opera riveste indubbiamente il carattere della utilità pubblica;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di un edificio scolastico nel comune di Castelvecchio Santa Maria Maggiore in provincia di Porto Maurizio, nella località detta dei Cappuccini, giusta il progetto particolareggiato d'esecuzione 10 agosto 1888, compilato dall'ingegnere Giacomo Agnesi, e relativo tipo planimetrico del 31 maggio 1889, visto, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

E' assegnato il termine di due anni, a decorrere da oggi, per compiere le espropriazioni ed i lavori occorrenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 4 novembre 1890.

UMBERTO.

G. Finali.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il N. **MMMDCCCCXCV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda presentata dalla Società mandamentale di tiro a segno nazionale di Morbegno in provincia di Sondrio, per ottenere che sia dichiarata opera di pubblica utilità la formazione di un campo di tiro in quel comune, nella località detta Prada, giusta il progetto 16 giugno 1889, compilato dall'ing. Zecca Sisto;

Ritenuto che furono osservate tutte le formalità prescritte dalla legge, e che nessuna opposizione fu fatta contro tale domanda;

Che il progetto fu approvato dalle competenti autorità, e che tale opera è, per sua natura, d'incontestabile utilità pubblica;

Vista la legge 25 giugno 1865, N. 2359;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo;

E' dichiarata opera di pubblica utilità la formazione di un campo di tiro a bersaglio in comune di Morbegno (Sondrio) ad uso di quella Società mandamentale di tiro a segno nazionale, giusta il piano particolareggiato d'esecuzione 16 giugno 1889, compilato dall'ing. Zecca Sisto, e relativo tipo planimetrico, visto, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

E' assegnato il termine di tre anni, a decorrere da oggi, per compiere le espropriazioni ed i lavori occorrenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 4 novembre 1890.

UMBERTO.

G. Finali.

Visto, *Il Guardasigilli* Zanardelli.

Il N. MMMDCCCCXCVI (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda del Comune di Giojosa Marea (Messina) diretta ad ottenere che sia dichiarata opera di pubblica utilità una condotta d'acqua potabile in quello abitato, giusta il progetto redatto dall'ing. Saverio Soraci, in data 20 ottobre 1889;

Ritenuto che vennero osservate tutte le prescrizioni di legge senza che siano insorte opposizioni, e che tale opera riveste il carattere di pubblica utilità;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È dichiarata opera di pubblica utilità la condottura di acqua potabile nel Comune di Giojosa Marea (Messina), giusta la planimetria 20 ottobre 1889, firmata dall'ingegnere Saverio Soraci, vista, d'Ordine Nostro, dal predetto Ministro;

Le espropriazioni e lavori occorrenti dovranno essere compiuti nel termine di un anno, a decorrere da oggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 9 novembre 1890.

UMBERTO

G. Finali.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il N. MMMDCCCCXCVII (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda del Comune di Formello in provincia di Roma, per ottenere che sia dichiarata opera di pubblica utilità una condotta d'acqua dalle sorgenti Fica e Carissima a quell'abitato, giusta il piano 4 settembre 1886 compilato per cura della Società per le condotte d'acqua;

Ritenuto che in seguito alle prescritte pubblicazioni il Comune di Campagnano ha presentato opposizione contro la detta domanda, sostenendo che le preindicate sorgenti sono assolutamente necessarie per l'abbeveramento del bestiame nel suo territorio;

Che, essendo dimostrato il bisogno di acqua potabile ne Comune di Formello, non può sorger dubbio sulla pubblica utilità dell'opera divisata, dovendo l'uso potabile prevalere, dentro i limiti del necessario, agli altri usi;

Che a soddisfare al detto bisogno essendo sufficiente l'acqua della sorgente Fica e la metà di quella della sorgente Carissima, devesi l'altra metà lasciare per i bisogni locali, con obbligo al Comune di Formello di costruire ivi un apposito fontanile;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata opera di pubblica utilità la condotta di acqua potabile nel Comune di Formello (Roma) dalle sorgenti Fica e Carissima, a condizione che la metà dell'acqua di quest'ultima sia lasciata sul luogo e che il Comune predetto vi costruisca apposito fontanile.

Art. 2.

Le espropriazioni e i lavori saranno eseguiti in base al piano 4 settembre 1886, compilato per cura della Società per le condotte d'acqua, e visto, d'Ordine Nostro, dal Ministro predetto, e dovranno essere compiuti nel termine di anni tre a decorrere da oggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 10 novembre 1890.

UMBERTO.

G. Finali.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.

Il N. **MMMDCCCCXCVIII** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la relazione del Commissario Governativo che ha fatto la ispezione alla Cassa di risparmio di Bondeno, in provincia di Ferrara;

Veduto l'art. 25 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (Serie 3ª].

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È sciolto il Consiglio di Amministrazione della Cassa di risparmio di Bondeno.

Art. 2.

Il Ragioniere Squatriti Edoardo, Segretario nel Ministero di Agricoltura Industria e Commercio è nominato Commissario Regio per la temporanea gestione della Cassa di Risparmio predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 13 novembre 1890.

UMBERTO.

MICELI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il N. **MMMDCCCCXCIX** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista l'istanza della Camera di commercio di Napoli in data 5 agosto 1890 per ottenere l'approvazione dello statuto organico dell'Associazione costituitasi in quella città fra gli utenti di caldaie a vapore nelle provincie napoletane e l'erezione in Ente morale dell'Associazione stessa:

Visto lo statuto predetto e ritenuto che esso corrisponde agli scopi che l'Associazione si propone ed alle disposizioni del regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore approvato con R. decreto n. 6793 (serie 3ª) del 3 aprile 1890;

Visti gli articoli 36 e 37 del citato regolamento;

Visto l'art. 2 del codice civile;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Associazione fra gli utenti di caldaie a vapore nelle provincie napoletane, con sede in Napoli, è eretta in Ente morale ed il suo statuto organico, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente, è approvato con le modificazioni introdottevi nell'adunanza 15 settembre 1890.

Art. 2.

L'Associazione è ammessa a godere il trattamento di favore di cui all'art. 36 del regolamento approvato col predetto Regio decreto del 3 aprile 1890.

Essa dovrà inviare al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio i bilanci annuali e le notizie statistiche che le saranno da esso richieste.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1890.

UMBERTO.

MICELI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI

STATUTO

Dell'associazione fra gli utenti di caldaie a vapore delle provincie napoletane.

Con le modificazioni approvate dall'assemblea generale degli associati nella seduta del 14 settembre 1890.

Scopi dell'Associazione.

Art. 1.

E' costituita un'*Associazione fra gli utenti di caldaie a vapore nelle provincie napolitane*, avente la sua sede in Napoli, e che si propone principalmente:

a) di far eseguire dai suoi ispettori tecnici le visite e le prove delle caldaie, a norma degli articoli 21 a 31 del regolamento governativo 3 aprile 1890;

b) di rilasciare ai fuochisti i certificati di capacità in conformità all'anzidetto regolamento, ed alle altre prescrizioni governative che venissero emesse in materia;

c) di far sorvegliare le caldaie, sia allo scopo di prevenirne le esplosioni, sia per assicurarne la massima possibile durata;

d) d'indicare agli utenti facienti parte dell'associazione i mezzi più efficaci per la buona utilizzazione del combustibile e del vapore, e di adoperarsi per l'istruzione pratica dei conduttori di caldaie;

e) d'indennizzare gli associati in caso di esplosione delle loro caldaie, nei modi, alle condizioni, e nelle proporzioni che saranno stabilite da apposito regolamento, e sempre che vi siano fondi disponibili.

Art. 2.

Al Ministero di agricoltura, industria e commercio è riservata la facoltà di assicurarsi, per mezzo degli ispettori delle industrie, del regolare funzionamento dell'Associazione.

A tal uopo i detti ispettori potranno richiedere i verbali delle prove e visite delle caldaie, sia negli uffici dell'Associazione, sia presso gli utenti, ad accertarsi, occorrendo, della esattezza di tali documenti.

Diritti degli Associati.

Art. 3.

Ogni ditta associata sarà rappresentata da una sola persona la quale sarà eleggibile alle cariche sociali.

Art. 4.

Col pagamento della tassa d'iscrizione, e di quella annua, l'associato ha diritto:

a) alle prove, visite periodiche e riprove di cui nel Regolamento governativo 3 aprile 1890, eseguita nei modi e forme previste dal Regolamento stesso, e da personale debitamente approvato, per modo da esonerare l'associato da ogni ingerenza co' periti governativi.

Però in quanto all'epoca in cui le visite devono effettuarsi, si procederà di accordo tra gli agenti tecnici dell'Associazione e l'utente.

b) al rilascio dei certificati di capacità al personale addetto al governo delle proprie caldaie, in conformità dell'art. 1 *b*) del presente Statuto.

c) a consigli relativi alla sicurezza e funzionamento economico delle caldaie.

Art. 5.

Gli agenti dell'associazione non potranno, senza permesso degli associati, accedere ai locali degli stabilimenti che non contengono caldaie.

Doveri ed obblighi degli Associati.

Art. 6.

Ogni Ditta che fa parte dell'associazione è obbligata ad iscriversi per tutte le caldaie che possiede in uno stesso stabilimento, non che ad averle tutte nelle condizioni di costruzione prescritte dagli art. 9 a 20 del regolamento 3 aprile 1890.

Art. 7.

Gli associati hanno l'obbligo di notificare all'Ufficio tecnico della Associazione tutte le modificazioni o riparazioni importanti eseguite alle loro caldaie.

L'Ufficio tecnico provvederà in rapporto agli articoli 3 e 21 del Regolamento governativo citato.

Art. 8.

In caso di esplosione od altro accidente gli associati sono tenuti a darne immediato avviso all'Ufficio tecnico della Associazione ed a permettergli di procedere subito (subordinatamente alla decisione delle autorità governative) ad una inchiesta sulle cause del disastro.

Art. 9.

È obbligo degli associati di chiedere che ognuna delle loro caldaie subisca una visita interna, almeno ogni quattro anni ed una visita esterna almeno ogni due anni, e ciò in osservanza del disposto del 2° comma dell'art. 28 del Regolamento governativo.

Nel caso in cui un socio lasciasse passare i termini stabiliti senza domandare queste visite, l'Ufficio tecnico dell'Associazione provvederà che le visite stesse vengano prontamente compiute.

Art. 10.

Qualora risulti dalle ispezioni praticate dagli ispettori dell'Associazione, che le caldaie hanno difetti tali da compromettere la sicurezza dell'esercizio, oppure che il personale di servizio è incapace o abitualmente non curante del proprio dovere, l'associato ha l'obbligo di rimediarvi prontamente, in conformità delle prescrizioni dell'Ufficio tecnico, le quali gli saranno comunicate per iscritto colla controfirma di un membro del Consiglio direttivo.

Art. 11.

Ogni associato si obbliga a far parte dell'Associazione per un periodo minimo di 3 anni, ed è tenuto al pagamento della tassa d'ammissione, nonchè a quello della tassa annua per ciascuna caldaia inscritta.

Queste tasse risultano dalla tabella allegata al presente Statuto. La tassa annua sarà versata entro il primo trimestre di ciascun anno, e l'associato che entra nel corso dell'anno sarà tenuto al pagamento dell'intera annata.

Qualunque variazione alla tassa d'ammissione ed all'annuale dovrà essere approvata dall'Assemblea degli associati.

Art. 12.

Ogni associato che prima del 30 settembre di ciascun anno non avrà dichiarato per iscritto di volere ritirarsi dall'associazione, si intende obbligato a farne parte per l'anno successivo. La cessazione dell'industria importa la cancellazione dell'utente dall'elenco degli associati.

Art. 13.

Ogni associato che non adempia agli obblighi impostogli dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del presente Statuto, nonchè alle prescrizioni del regolamento che l'Associazione sarà per approvare verrà richiamato due volte, ad intervalli non maggiori di 10 giorni, al loro adempimento, dopo di che potrà essere escluso dall'Associazione, in base a decisione del Consiglio direttivo. Questo avrà l'obbligo di denunziare l'utente alla Prefettura.

Ammissione degli Associati.

Art. 14.

Gli industriali che desiderano di far parte dell'Associazione dirigeranno una domanda scritta al Consiglio direttivo unendovi l'importo della tassa di ammissione.

Nel mese immediatamente successivo, le loro caldaie saranno visitate dagli Ispettori dell'Associazione i quali riferiranno tosto sulle medesime, invitando eventualmente gli utenti ad eseguire le riparazioni che si dimostrassero più urgenti, dopo eseguite le quali l'ammissione si riterrà definitiva.

Consiglio Direttivo.

Art. 15.

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, nominato biennalmente dall'Assemblea generale degli associati, e composto di sette membri.

Nel primo anno verrà fatta l'estrazione a sorte di tre consiglieri i quali però sono rieleggibili; nel 2° anno usciranno gli altri quattro per anzianità.

Art. 16.

Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente, un vice Presidente ed un Cassiere.

Nomina un Segretario, che potrà essere scelto anche fuori del Consiglio, e retribuito; emana e modifica i regolamenti, salva sempre l'approvazione dell'Assemblea degli associati per le variazioni delle tasse d'ammissione ed annuali; fissa le retribuzioni da versarsi dagli associati per le prestazioni speciali; nomina e revoca il personale tecnico ed amministrativo dell'Associazione; determina gli stipendi al medesimo devoluti; amministra i fondi sociali, ed in generale provvede al buon andamento tecnico ed economico dell'Associazione.

Art. 17.

Il Consiglio direttivo rende conto del suo operato all'assemblea generale degli associati; presenta il bilancio ed il rapporto sulla gestione tecnica ed economica dell'Associazione, e propone l'impiego delle rimanenze eventuali dell'esercizio sociale.

Assemblea.

Art. 18.

L'Assemblea generale degli associati sarà convocata non dopo la fine di febbraio. Potrà essere convocata durante l'anno un'Assemblea straordinaria, quando ne sia fatta domanda motivata al Consiglio da un numero di associati che rappresenti almeno il quarto delle caldaie iscritte, ed il decimo degli associati.

Art. 19.

L'assemblea generale si compone di tutti gli associati, qualunque sia il numero delle caldaie da essi fatte iscrivere.

Nelle deliberazioni, gli utenti di una o due caldaie hanno diritto ad un voto, quelli di tre a sei caldaie a due voti, e finalmente i possessori di più di sei caldaie dispongono di tre voti.

La persona che, a seconda dell'art. 3 rappresenta ciascuna delle Ditte iscritte, può farsi sostituire nell'assemblea anche da un estraneo all'associazione.

Nessuno potrà rappresentare più di 2 associati.

Art. 20.

Le convocazioni si fanno con lettere mandate al domicilio notificato da ciascun associato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art. 21.

L'Assemblea è regolarmente costituita coll'intervento di tanti associati quanti ne occorrono a rappresentare un quarto delle caldaie inscritte.

Non raggiungendosi tale numero, sarà riunita in 2ª convocazione, la quale avrà luogo dopo 8 giorni, e le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 22.

Le Assemblee degli associati si terranno a Napoli nel locale che sarà indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 23.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Però le modificazioni allo Statuto, per essere valide legalmente, dovranno essere state proposte dal Consiglio direttivo, oppure da almeno dieci associati.

Tali modificazioni dovranno essere deliberate in adunanza a cui sieno intervenuti tanti associati che rappresentino almeno il quarto delle caldaie iscritte, e non meno di un decimo de' componenti la Associazione.

Le deliberazioni relative dovranno raccogliere la maggioranza di almeno 3[4 dei votanti.

Art. 24.

Il Presidente ed il Segretario del Consiglio direttivo, o chi lo sostituisce, sono rispettivamente Presidente e Segretario dell'Assemblea degli associati.

Art. 25.

L'Assemblea:

a) elegge il Consiglio direttivo;

b) delibera sulle variazioni delle tasse di ammissione ed annuale; sul bilancio delle Società; sulle proposte che vengono ad essa fatte dal Consiglio, ed in generale su tutti quegli argomenti che possono interessare l'Associazione.

c) delibera lo scioglimento dell'Associazione, pel quale occorre l'approvazione di almeno 3[4 di votanti in un'Assemblea della quale sieno intervenuti tanti associati quanti ne occorrono a rappresentare la metà delle caldaie iscritte.

Art. 26.

Non si possono prendere deliberazioni che sulle materie indicate nell'avviso di convocazione.

Art. 27.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea in conformità al presente Statuto obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti.

Disposizioni transitorie.

Art. 28.

Per l'ammissione degli associati all'atto della costituzione dell'Associazione, non sarà necessario seguire la procedura indicata all'articolo 14 di questo Statuto, supplendo per essa l'ispezione che durante il primo anno di esercizio gli agenti tecnici della Associazione faranno in conformità all'art. 46 del regolamento governativo 3 aprile 1890.

Art. 29.

Il primo anno di esercizio verrà chiuso col 31 decembre 1890, gli associati pagheranno durante questo primo anno solo una quota della tassa annuale proporzionale al tempo che rimarrà a trascorrere, a partire dal giorno in cui l'Ufficio tecnico dell'Associazione comincerà a funzionare.

Tariffa allegata allo Statuto.

Tassa di ammissione indistintamente . .	L.	15,00
Tassa annuale: Per gli utenti di caldaie, le quali non sorpassino ciascuna 15 m q. di superficie di riscaldamento delle caldaie, e per ogni caldaia. . . .	»	15,00
Per gli utenti di caldaie le quali abbiano ciascuna una superficie di riscaldamento tra 15 e 25 m. q.; e per ogni caldaia .	»	20,00
Per gli utenti di caldaie le quali abbiano ciascuna una superficie maggiore di 25 m q.		
a) Per ogni caldaia	»	25,00
b) Per due caldaie poste nello stesso Comune.	»	40,00
c) Per tre caldaie id. id. id. .	»	60,00
d) Per ogni caldaia in più	»	15,00

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Agricoltura Industria e Commercio.
Firmato: L. MICELI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:*

Con Reale decreto 16 novembre corrente, in seguito ad esame di merito, sono stati promossi a verificatori di 6ª classe, a datare dal 1° dicembre p. v. i reggenti verificatori dell'Amministrazione metrica e del saggio:

Sigg. Chisini Adriano, Zambruno Carlo Cesare e Baudo Pietro;

ed alla medesima classe, in seguito ad esame d'idoneità i signori Foà Tobia, Natale Enrico, Bernasconi Francesco, Bartoli Giuseppe, Raimoldi Luigi, Cercato Francesco e Garbarini Domenico.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

ESERCITO PERMANENTE.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con R. decreto del 21 novembre 1890.

Longo Giuseppe, sottotenente fanteria distretto Palermo, nato nel 1869, accettata la dimissione dal grado

Con R. decreto del 27 novembre 1890.

Roccia Angelo, sottotenente artiglieria distretto Pinerolo, nato nel 1869, accettata la dimissione dal grado.

Pederneschi Amilcare, id. fanteria, distretto Cremona, in servizio nel 43 fanteria, revocato dall'impiego.

Fusco Roberto, id. id., distretto Napoli, comandato al corso ferroviario di stazione (Napoli), id. id.

I sottoindicati volontari di un anno, in congedo illimitato, sono nominati sottotenenti di complemento dell'esercito permanente (art. 1, lettera b, legge 29 giugno 1882, n. 830) ed assegnati all'arma d'artiglieria.

Essi saranno effettivi ai rispettivi distretti di residenza sottonotati ed assegnati ai reggimenti sottodescritti presso i quali dovranno prestare i tre mesi di servizio prescritti dalla legge, nei limiti di tempo di cui al § 292 della *Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del regio esercito*

Turchi Umberto, 13 artiglieria, distretto di residenza Roma, regg. 13 artiglieria.

Forni Gaetano, 13 id., id. Roma, id. 24 id.

Lombardi Adolfo, 13 id., id. Roma, id. 13 id.

Saveri Giulio, 13 id., id. Orvieto, id. 14 id.

Valentini Ettore, 16 id., id. Foggia, id. 18 id.

Esdra Samuele, 13 id., id. Roma, id. 13 id.

Pottino Enrico, 22 id., id. Palermo, id. 22 id.

Ranzi Tullio, 13 id., id Roma, id. 13 id.

Tomasi Giulio, 22 id., id. Palermo, id. 22 id.

Bastiani Flavio, 24 id, id. Napoli, id. 12 id.

Pogliani Giuseppe, regg. artiglieria a cavallo, id. Milano regg. artiglieria a cavallo.

Lanza Giuseppe. 21 artiglieria, id. Palermo, id 22 artiglieria.

Recupero Biagio, 13 id., id. Messina, id. 19 id.

Carissimi Emilio, regg. artiglieria a cavallo, id. Milano, regg. artiglieria a cavallo.

Calderara Cesare, id. id., id. Varese, id. id.

Galli Giovanni, 13 artiglieria, id. Ravenna, id. 7 artiglieria.

CONCORSI

Esami di idoneità per la nomina o per la promozione alla 1ª categoria del personale dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto del 25 febbraio 1886, n. 3719, serie 3ª;

Visto il decreto ministeriale del 10 successivo marzo sugli esami per l'ammissione e per le promozioni agli impieghi delle manifatture

dei tabacchi, dei magazzini di deposito di tabacchi greggi e dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi;

Visto l'articolo 67 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla privativa dei sali e tabacchi approvato con R. decreto 14 luglio 1887, n. 4809;

Visto il R. decreto del 10 agosto 1890, n. 7191, serie 3ª;

Determina:

Art. 1.

Sono indetti gli esami d'idoneità per la nomina o per la promozione alla prima categoria del personale dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi lavorati.

Art. 2.

Le prove scritte dei suddetti esami avranno luogo nei giorni 16, 17 e 18 febbraio 1891 nelle località, e presso gli uffici che saranno in seguito indicati per darne comunicazione scritta ai candidati.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno presentare, nel modo stabilito dall'art. 1 del succitato ministeriale decreto, le rispettive istanze in carta da bollo da lire una, corredate dalla tabella di servizio vidimata dal capo di ufficio non più tardi del 20 dicembre 1890.

Roma, addì 25 novembre 1890.

Pel Ministro
CASTORINA.

PROGRAMMA

per gli esami di idoneità per la nomina o la promozione agli impieghi di 1ª categoria nei magazzini di deposito dei sali e tabacchi lavorati.

Coltura generale.

Principi elementari di economia politica — Concetto generale della produzione della ricchezza — Industrie — Lavoro — Capitale — Salari — Moneta — Credito e Banche.

Diritto positivo.

Principi elementari di diritto commerciale — dei commercianti — delle obbligazioni commerciali in genere — della vendita. — Definizione delle varie specie di Società. — Requisiti essenziali della cambiale — del mandato commerciale e della commissione — del contratto di trasporto — del contratto di noleggio, disposizioni generali — della polizza di carico.

Diritto civile.

Cause delle obbligazioni — dei contratti, requisiti essenziali per la loro validità — degli effetti dei contratti e loro interpretazione — Definizione delle diverse specie di obbligazioni — degli effetti delle obbligazioni — del pagamento in genere — della prova delle obbligazioni, prova per iscritto, atto pubblico, scritture private, prova testimoniale.

Leggi sulle tasse di registro e bollo.

Concetto generale delle due tasse e del loro modo di applicazione.

Leggi e regolamenti sulle privative.

Leggi sul Consiglio di Stato e sulla Corte dei conti.

Contabilità generale dello Stato.

a) Disposizioni generali che emanano dalla legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

b) Sul patrimonio dello Stato e sui modi di tenerlo in evidenza per ciò che si riferisce ai beni immobili e mobili. — Formazione degli inventari.

c) Attribuzioni della Ragioneria generale e delle Ragionerie dei Ministeri, delle altre Amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza.

d) Appalti e licitazioni private — Contratti — Procedura relativa.

e) Bilancio di previsione e leggi di assestamento.

f) Liquidazione e giustificazione delle spese.

g) Mandati e buoni. — Loro specie diverse.

h) Ruoli di spese fisse.

i) Rendiconti generali e parziali. — Conti consuntivi — Bilancio consuntivo e conti giudiziali.

Matematica.

Aritmetica ed algebra fino alle equazioni di 2° grado.

Esercizio computistico.

Dimostrazione finale e stato di chiusura di una gestione industriale alla fine d'ogni esercizio in base alle scritture tenute col sistema bilanciante.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 4 dicembre 1890.

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6

Barometro a mezzodì 758, 3
Umidità relativa a mezzodì. . . . 65
Vento a mezzodì . . . . . Sud moderato.
Cielo . . . . coperto.
Termometro centigrado { Massimo 15°, 2, Minimo 9°, 3,
Pioggia in 24 ore: mm. 5,0.

Li 4 dicembre 1890.

Europa pressione alquanto elevata centro Russia ed estremo Sud-est, alquanto bassa uniforme quasi dovunque altrove. Parigi 752; Atene 765; Mosca 767.

Italia 24 ore: barometro salito otto a tre mill. Nord al Sud, pioggie piuttosto numerose continente; nebbie Emilia; venti meridionali generalmente deboli; temperatura mite.

Stamane cielo coperto, nebbioso piovoso Nord, misto Sicilia, nuvoloso coperto altrove; venti deboli freschi specialmente meridionali; barometro 754 Sardegna, 756 Liguria, 758 estremo Nord, 762 costa ionica. Mare mosso agitato costa tirrenica sicula.

Probabilità: venti freschi meridionali, cielo nuvoloso con pioggie; temperatura mite; mare mosso o agitato.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

COSTANTINOPOLI, 3 — Il sultano rispose all'indirizzo di devozione assoluta presentatogli dalle notabilità armene che nutre sempre la stessa simpatia per gli armeni; che è soddisfatto della dimostrazione di fedeltà fattagli e che spera che i firmatari dell'indirizzo cercheranno di ricondurre a lui i loro connazionali traviati.

BUDAPEST, 3 — *Camera dei deputati* — Il Governo presenta un progetto di legge che permette, col consenso del Ministero ungherese, l'entrata delle truppe della Bosnia e dell'Erzegovina nel territorio ungherese per istruzione militare.

L'AJA, 4. — I funerali del Re Guglielmo III furono imponenti.

Il Principe di Waldeck-Pyrmont dirigeva il corteo funebre coi granduchi di Sassonia-Weimar e di Lussemburgo.

Seguivano quindi diversi Principi reali esteri, tra cui erano il Conte di Torino, come rappresentante il Re d'Italia, il Principe Alberto di Prussia per l'Imperatore di Germania, il Granduca Alessio per lo Czar, l'Arciduca Federico per l'Imperatore di Austria Ungheria, il Conte di Fiandra per il Re dei Belgi, il Principe ereditario di Danimarca, ecc.

Presero parte ai funerali tutti i rappresentanti delle Potenze estere, tutte le autorità, tutti i Corpi morali, le Associazioni e l'esercito.

Araldi in ricchi costumi portavano lo stemma reale e dignitari di Corte lo Scettro e la Corona.

Il pastore di Corte fece l'orazione funebre dinanzi al feretro.

Poscia la salma fu tumulata nelle tombe reali della cattedrale di Delft.

Una folla immensa ha assistito alla cerimonia.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 4 decembre 1890.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0[0 1.a grida	1 luglio 90	—	—		— —	95,92 1[2 95,97 1[2		— —	
RENDITA 5 0[0 2.a »	—	—	—	95,75 95,80	95,77 1[2	95,—		— —	
detta 3 0[0 1.a grida	1 ottobr. 90	—	—		— —			— —	
detta 3 0[0 2.a »	»	—	—		— —			59 50	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860[64	»	—	—		— —			98 25	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			93 —	
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			94 60	
» Rothschild	1 giugn. 90	—	—	99	99 —			— —	Ex coup L. 2,17
Obbl. Municip. e Cred. Fondiarie									
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 90	500	500		— —			468 —	
» 4 0[0 1.a Emissione	1 ottobr 89	500	500		— —			440 —	
» 4 0[0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6 a Emiss.	»	500	500		— —			430 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	1 ottobr. 90	500	500		— —			460 —	
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			479 —	
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			496 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500		— —			700 —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			570 —	
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse									
Az. Banca Nazionale	1 luglio 90	1000	750		— —			1620 —	
» » Romana	»	1000	1000		— —			1040 —	
» » Generale	»	500	250	448	448 —	449 449,50		— —	
» » di Roma	»	500	250		— —			610 —	
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			45 —	
» » Industriale e Commerciale.	1 ottobr 90	500	500		— —			470 —	
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			464 —	
» Soc. di Credito Mobiliare italiano.	1 luglio 90	500	400		— —			545 —	
» » di Credito Meridionale	1 genna 88	500	500		— —			125 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 aprile 90	500	500		— —	805 811		— —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —	810 811 812.		— —	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	500		— —			270 —	
» » Immobiliare	1 luglio 90	500	500		— —	448		— —	
» » dei Molini e Magaz Generali.	»	250	250		— —			250 »	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —	270		— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			132 —	
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			25 —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 90	500	500		— —			375 »	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —	275		— —	
» » della Piccola Borsa di Roma.	»	250	250		— —			235 — 1)	
» » Cautchouc	»	200	200		— —			60 —	
Azioni Società Assicurazioni									
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			81 —	
» Fondiarie Vita	»	250	125		— —			230 —	
Obbligazioni diverse									
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 90	500	500		— —			292 —	
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 ottobr. 90	500	500		— —			471 —	
» » » 4 0[0	»	250	250		— —			195 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —			478 —	
» » SS. FF. Meridionali	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Palor.Ma. Tra I S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II » »	1 luglio 90	300	300		— —			— —	
» » FF. Second della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
» » Ferr. Napoli-Ottajano (5 0[0 oro)	»	250	250		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale									
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro)	»	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobr 90	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.
3 decembre 1890.
Consolidato 5 0[0 . . . . . . L. 95 581
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 93 411
Consolidato 3 0[0 nominale . . . . » 58 812
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . . » 57 530
V. TROCCHI Presidente.

1) Ex coup. £. 5.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 47 1[2
	Parigi	Cheques	»	»	101 27 1[2
6	Londra	90 giorni	»	»	25 20
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . . } 29 Decembre
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 0[0. Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE NOVEMBRE 1890

Titolo	Prezzo	Titolo	Prezzo	Titolo	Prezzo
Rendita 5 0[0	94 90	Az. Banco di Roma	620 —	Az. Soc. Mat. Later.	235 —
» 3 0[0	58 -	» Banca Tiberina	42 —	» » Navig. Gen. Italiana	375 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0[0	— —	» » Ind. e Com.	470 —	» » Metallurgic. Italiana	290 -
Prest. Rothschild 5 0[0	100 —	» » » Certif.	460 —	» » della Piccola Borsa	235 —
Obb città di Roma 4 0[0	440 —	» Soc. Cred Mobil.	540 —	» » Fondiar. Incendi	85 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	430 —	» » » Merid.	150 —	» » Fond. Vita	230 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	480 —	» » Gas stampigl.	810 —	» » Caoutchouc	90 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1[2 0[0	496 —	» » Acqua Marcia st.	800 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	477 —
Az. Fer Meridionali	690 —	» » Condot. d'ac.	271 —	» » » 4 0[0	196 —
» » Mediterranee	556 —	» » Gen Illumin.	260 —	» » Ferroviarie	292 —
» » » certif	546 —	» » Immobiliare	430 —	» Fe. Napoli-Ottajano	245 —
» Banca Nazionale	1625 —	» » Molini e Magaz. Gen.	253 —		
» » Romana	1040 —	» » Tramway Om	140 —		
» » Generale	438 —	» » Fond. Italiana	23 —		
		» » Min. Antim.	— —		